

Risposta n. 148/2022

OGGETTO: IVA. Servizi educativi all'infanzia effettuati tramite la fornitura di materiale didattico-ricreativo. Configurano una cessione di beni e non una prestazione di servizio.

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

QUESITO

La Cooperativa Sociale Onlus (in seguito, anche "Istante") nell'ambito della propria attività educativa intende fornire un servizio didattico-ricreativo rivolto ai bambini.

Nello specifico, il servizio consta nella vendita *on line* di una scatola contenente differenti tipologie di oggetti e strumenti utili a svolgere attività didattiche, per il tramite di video tutorial realizzati dagli operatori culturali della Cooperativa, scaricabili online.

A parere dell'Istante non si tratterebbe di un mero insieme di oggetti materiali, bensì di un servizio educativo volto al coinvolgimento diretto e attivo dei partecipanti e in grado di stimolare i molteplici linguaggi infantili grazie alla ricchezza e completezza delle proposte offerte al suo interno che sostengono apprendimento e ricerca.

A tale riguardo, l'istante chiede il trattamento IVA applicabile alla vendita della scatola e alle connesse spese di trasporto e di spedizione.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'Istante ritiene che sussistano i presupposti per poter applicare l'aliquota Iva del 5 per cento di cui alla Parte II-bis della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, prevista con riferimento alle prestazioni di cui ai numeri 18) 19) 20) 21) e 27-ter) dell'articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da parte di Cooperative sociali e loro consorzi.

A sostegno di tale interpretazione, l'Istante evidenzia che:

- viene rispettato l'ambito soggettivo, (...);
- viene rispettato l'ambito oggettivo in quanto ritiene che non si tratterebbe di un bene materiale, ma di una vera e propria prestazione educativa dell'infanzia volta a stimolare la crescita dei bambini, attraverso l'utilizzo di materiale didattico cartaceo e *on line* creato *ad hoc*.

Inoltre, l'Istante ritiene che l'aliquota del 5 per cento sia applicabile anche alle spese di trasporto e spedizione, in quanto si tratta di una prestazione accessoria che, ai sensi dell'articolo 12 del d.P.R. n. 633 del 1972, viene attratta alla stessa disciplina dell'operazione principale.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 10, n. 20) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 prevede l'esenzione dall'IVA per le prestazioni "*educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da (...) comprese le prestazioni relative all'alloggio,*

al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici (...)".

La richiamata disposizione recepisce nell'ordinamento interno l'articolo 132, lettera i) della direttiva n. 112 del 28 novembre 2006, in ragione del quale viene stabilita l'esenzione da IVA per i servizi di *"educazione dell'infanzia o della gioventù, l'insegnamento scolastico o universitario, la formazione o la riqualificazione professionale, nonché le prestazioni di servizi e le cessioni di beni con essi strettamente connesse, effettuate da enti di diritto pubblico aventi lo stesso scopo o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi finalità simili"*.

La Tabella A - Parte II-bis, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 prevede che sono soggette all'aliquota del 5% le *"1) Le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi"*.

Pertanto, sotto il profilo soggettivo, l'aliquota ridotta del 5% trova applicazione alle prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche in generale rese da cooperative sociali e loro consorzi nei confronti *"degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, (...)"*.

Per quanto concerne l'ambito oggettivo, le prestazioni devono essere di natura educativa o didattica di ogni genere, intendendosi con tale nozione anche quelle attività in cui l'istruzione è fornita per sviluppare conoscenze e attitudini, e purché non abbiano carattere puramente ricreativo. Il regime di favore in argomento si estende anche alle cessioni accessorie di materiale didattico utilizzabili strettamente per tale scopo e non è suscettibile di impieghi di natura diversa.

Con riferimento alla fattispecie oggetto di interpello, si rileva che la scatola contiene materiali di cancelleria, libri, adesivi, prodotti di cartotecnica, schede illustrative e un video tutorial scaricabile *on line*. In particolare, sulla base di quanto chiarito dall'Istante *"le schede illustrative e i tutorial a cui rimandano consentono lo*

svolgimento del gioco e offrono le istruzioni principali per l'utilizzo dei materiali e degli strumenti di gioco".

Per quanto qui di interesse, tali tutorial constano di videoregistrazioni che gli utenti possono scaricare massivamente da *internet*, per poi essere guidati nell'utilizzo del materiale acquistato nella scatola, e non già di corsi *on line* destinati ai bambini, i quali possono interagire, con la stessa modalità, con gli educatori.

A parere della Scrivente, diversamente da quanto sostenuto dall'Istante, le schede illustrative e i video tutorial non sembrano configurano un "*servizio educativo*", in quanto l'elemento prevalente dell'operazione è la cessione di beni.

Di conseguenza, l'operazione in esame, configurando una cessione di beni, deve essere assoggettata all'aliquota IVA ordinaria, non potendo trovare applicazione il trattamento agevolativo previsto dalla Tabella A, parte II-bis, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, con riferimento alle prestazioni di cui al numero 20) dell'articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da parte di Cooperative sociali e loro consorzi.

Per le suesposte considerazioni, le spese di trasporto e di spedizione devono essere assoggettate ad aliquota IVA ordinaria.

Il presente parere viene reso sulla base dei fatti, dei dati e degli elementi esaminati, assunti acriticamente così come esposti nell'istanza di interpello.

LA DIRETTRICE CENTRALE

(firmato digitalmente)